

**COMITATO DEI SINDACI
DEL DISTRETTO 3 PIANURA VERONESE
DELL'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA**

Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19, art. 26

**Deliberazione n. 5
Seduta del giorno 18 aprile 2024
in videoconferenza**

OGGETTO: Finanziamento Ministeriale per rafforzamento Servizio Sociale Professionale: proposta operativa. Approvazione

I componenti del Comitato dei Sindaci del Distretto 3 Pianura Veronese dell'Azienda ULSS 9 Scaligera risultano presenti o assenti come dal seguente prospetto:

COMUNE	PRESENTE	ASSENTE	NOMINATIVO	FUNZIONE
ANGIARI	x		PULIAFITO ANTONINO	SINDACO
BEVILACQUA		x		
BONAVIGO		x		
BOSCHI S. ANNA	x		OCCHIALI ENRICO	SINDACO
BOVOLONE	x		ORFEO POZZANI	SINDACO
CASALEONE		x		
CASTAGNARO		x		
CEREA	x		FRANZONI MARCO	SINDACO
CONCAMARISE	x		ZAUPA ANTONIO	VICESINDACO
GAZZO VERONESE		x		
ISOLA RIZZA	x		CALO' VITTORIA	SINDACO
LEGNAGO		x		
MINERBE		x		
NOGARA	x		PASINI FLAVIO	SINDACO
OPPEANO	x		GIARETTA PIETRO LUIGI	SINDACO
PALU'	x		OLIVIERI ANNA	VICESINDACO
RONCO ALL'ADIGE	x		VESENTINI DAVIDE	SINDACO
ROVERCHIARA	x		ZAFFANI CHIARA	ASSESSORE
SALIZZOLE		x		
SANGUINETTO		x		
SAN PIETRO DI MORUBIO	x		MALASPINA GIORGIO	ASSESSORE
SORGA'	x		NUVOLARI CHRISTIAN	SINDACO
TERRAZZO		x		
VILLA BARTOLOMEA	x		TUZZA ANDREA	SINDACO
ZEVIO	x		CONTI PAOLA	SINDACO

Presiede il Sindaco del Comune di Nogara, Dott. Flavio Massimo Pasini, quale Presidente del Comitato Sindaci del Distretto 3 Pianura Veronese dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento per il funzionamento degli organismi di rappresentanza dei Comuni dell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS 9 Scaligera approvato dalla Conferenza dei Sindaci con deliberazione n. 1 del 09.11.2018.

Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del vigente Regolamento, le funzioni di segretario sono svolte dal Sindaco Enrico Occhiali del Comune di Boschi S. Anna, quale Comune presente con il minor numero di abitanti.

Gli Assessori e i Consiglieri presenti sono tutti muniti di delega.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 29 comma 4 del vigente Regolamento, designa due componenti della stessa Assemblea alla funzione di scrutatore per le operazioni di voto

IL COMITATO DEI SINDACI

Premesso che:

- la Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) all'articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti;
- in quest'ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha previsto l'erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente;
- il contributo è così determinato:
 - A. 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
 - B. 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;
- il finanziamento, a valere sul Fondo povertà, ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni; dunque, ciascun Ambito avrà diritto al contributo per i relativi assistenti sociali fintantoché il numero di assistenti sociali in proporzione ai residenti si manterrà sopra le soglie previste dalla normativa;
- con Decreto Ministeriale del 4 febbraio 2021, n. 15 sono state definite le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'Ambito territoriale è da questo suddiviso ai Comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'Ambito stesso;

Tenuto conto che con decreto ministeriale n. 137 del 9 novembre 2023 si è provveduto alla rideterminazione della liquidazione dei contributi in favore degli Ambiti territoriali per gli assistenti sociali in servizio nell'anno 2022 e la rideterminazione delle risorse prenotate per il 2023, definito ai sensi dell'art. 1, commi 797 e seguenti della L. 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021);

Atteso che:

- il contributo assegnato per l'anno 2022 all'A.T.S. Ven_21 Legnago è pari ad € 214.449,23;
- alla determinazione del contributo rientrano tutti gli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato dagli enti facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale e che prestino servizio per i servizi sociali dell'Ambito stesso;
- sulla scorta del precedente punto, pertanto, come specificato anche dalle faq disponibili sul sito Ministeriale, concorrono alla determinazione del rapporto di obiettivo del Leps in questione, gli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato dall'Aulss 9 Scaligera, per lo svolgimento delle funzioni sociali delegate dai Comuni afferenti all'ATS Ven_21;

Visto, l'art 2 del Decreto Ministeriale del 4 febbraio 2021, n. 15 ove prevede che lo stesso ATS e i Comuni "possono concordare modalità alternative di suddivisione del contributo al proprio interno, con riferimento all'effettiva suddivisione dell'esercizio delle funzioni in ambito sociale fra gli stessi e in riferimento alle effettive capacità assunzionali";

Dato atto che è volontà del Comitato Sindaci di Ambito mantenere e rafforzare l'obiettivo LEPS del servizio sociale professionale;

Ritenuto, pertanto, necessario individuare dei criteri per l'assegnazione del contributo citato ai Comuni, che tenga conto della ratio del legislatore per il mantenimento del LEPS e che, dall'altra parte vada a rafforzarlo con un sistema virtuoso di stabilizzazione della figura di assistente sociale in tutti i Comuni afferenti all'Ambito, nel rispetto della loro capacità assunzionale, come di seguito specificati:

- assegnazione ai Comuni dell'ATS aventi in organico al 31.12.2022 assistenti sociali, con un rapporto proporzionale al numero di assistenti sociali assunti sul numero di abitanti di ciascun Comune;
- attribuzione della quota riferita alle funzioni sociali delegate all'Aulss dai Comuni che, pur non contribuendo al raggiungimento del quoziente del contributo, si impegnano a stabilizzare nel 2024 la figura dell'assistente sociale;

Dato atto, altresì che, da una ricognizione, ad oggi nell'ATS Ven_21 risultano non disporre della figura di assistente sociale stabilizzata n. 10 Comuni e per cui si rende necessario elaborare una proposta assunzionale che tenga conto della disponibilità e capacità da parte dei suddetti Comuni;

Ritenuto, pertanto, nei limiti del contributo attribuibile per le funzioni sociali delegate all'Aulss 9 e ai fini della sua assegnazione secondo il suddetto criterio, di demandare al Coordinamento degli Assessori alle Politiche Sociali l'elaborazione di una proposta coordinata e organica da sottoporre a questo Comitato, che individui i Comuni che, in maniera singola o aggregata, provvederanno all'assunzione di assistente sociali entro il 2024;

Visto l'art. 26 della Legge Regionale n. 19 del 25.10.2016;

Tutto ciò premesso;

Effettuata la votazione per espressione di voto, come sotto riportato:

presenti e votanti	n. 15
voti favorevoli	n. 15
voti contrari	n. ==
astenuti	n. ==

delibera

1. che le premesse fanno parte integrante del presente atto;
2. di approvare la modalità di ripartizione del contributo assegnato per l'anno 2022 all'A.T.S. Ven_21 Legnago è pari ad € 214.449,23 e definito ai sensi dell'art. 1, commi 797 e seguenti della L. 178/2020 secondo i seguenti criteri
 - assegnazione ai Comuni dell'ATS aventi in organico al 31.12.2022 assistenti sociali, con un rapporto proporzionale al numero di assistenti sociali assunti sul numero di abitanti di ciascun Comune;
 - attribuzione della quota riferita alle funzioni sociali delegate all'Aulss ai Comuni che, pur non contribuendo al raggiungimento del quoziente del contributo, si impegnano a stabilizzare nel 2024 la figura dell'assistente sociale;
3. di demandare al Coordinamento degli Assessori alle Politiche Sociali l'elaborazione di una proposta coordinata e organica da sottoporre a questo Comitato, per l'attribuzione della quota riferita alle funzioni sociali delegate all'Aulss dai Comuni che, in maniera singola o aggregata, provvederanno all'assunzione di assistente sociali entro il 2024.

Si trasmetta copia del presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 comma 1 e dell'art. 29 comma 8 del vigente Regolamento:

- ad ogni Comune tramite PEC;

- all'Azienda ULSS 9 Scaligera per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Azienda medesima.

Legnago, 18 aprile 2024

Il Presidente del Comitato dei Sindaci Distretto 3
Il Sindaco del Comune di Nogara
Flavio Massimo Pasini



Il Segretario
Il Vicesindaco del Comune di Boschi S. Anna
Enrico Occhiali

